

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Motivi aggiunti

per la **Sig.ra Antonella SOCCODATO** (C.F. SCCNNL83P41G793B),
rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec:
avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

nell'ambito del ricorso

(R.G. n. 4171/2020) proposto

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a – del verbale di cui alla nota prot. n. 615974 del 23.12.2020 nella parte in cui la Commissione, all'esito della seduta del 10.12.2020, non ha accolto le controdeduzioni depositate dalla ricorrente ovvero non ha assegnato l'ulteriore punteggio di 9 punti con riferimento al criterio di selezione 5.3 "*filiere corta*";

b - ove adottato, del provvedimento conclusivo reso dalla competente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;

c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

FATTO

1 - Noti i dati di fatto al centro della presente vicenda, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, con riferimento ai presenti motivi aggiunti si

rappresenta quanto segue.

2 - Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra l'altro, la graduatoria definitiva, approvata con D.R.D. n. 157 del 03.08.2020, nell'ambito della quale la Regione Campania ha ricompreso la domanda di sostegno della ricorrente tra quelle "*ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria*".

E ciò:

- con punteggio di **60 punti**;
- confermando la medesima valutazione di cui alla nota del 09.06.2020, resa all'esito della revisione attivata *ex officio*, con la quale la ricorrente ha visto rimodulare in *peius* il punteggio originariamente ottenuto di 74 punti.

3 - In pendenza del gravame, la Regione Campania ha comunicato di aver "*provveduto ad affidare nuovamente alla Commissione il riesame delle sole controdeduzioni presentate in data 17.06.2020*", all'uopo comunicando l'avvio del procedimento di riesame.

E ciò:

- in esecuzione del disposto di cui al D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, come successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020;
- al fine di "*garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio*".

4 - In riscontro, **la ricorrente ha depositato apposita memoria**, con la quale, in uno spirito di leale collaborazione ed in un'ottica risolutiva della vicenda, **ha chiesto alla P.A. di tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi del ricorso introduttivo.**

Ma nulla.

5 - Con il verbale impugnato, **senza tener conto, tuttavia, delle osservazioni / motivi di ricorso articolati dal privato - la**

Commissione, nell’offrire una rinnovata valutazione dei profili di criticità opposti, ha superato solo in parte le criticità opposte.

In particolare:

- **ha accolto** le controdeduzioni relative alla mancata attribuzione del punteggio di cui al critério 8 “investimenti strategici” e, in particolare, “*introduzione ex novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre – investimento*”, all’uopo riassegnando **8 punti**;

- **non ha accolto** quelle relative alla mancata attribuzione del punteggio di cui al **critério 5.3 “filiera corta”**, non riconoscendo ulteriori **9 punti**.

Il provvedimento conclusivo non è stato ancora adottato / notificato; in ogni caso, detto verbale ha già diretta portata lesiva.

6 – Nonostante la Commissione abbia in parte superato le criticità opposte e la ricorrente abbia, ad oggi, un punteggio di **68 punti**, in ogni caso, la mancata attribuzione dei succitati ulteriori **9 punti** non permette alla stessa di poter vedere finanziato il proprio progetto.

Per l’effetto, al pari di tutti quelli presupposti impugnati con il ricorso introduttivo, anche detto verbale è manifestamente illegittimo e va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

Prima di tutto e, purtroppo, ancora una volta, un vizio del procedimento.

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 239/2017 NONCHE’ AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi: *“dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3 - Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 20.11.2020.

Con detta nota la P.A. ha comunicato di procedere al *“riesame **delle sole controdeduzioni presentate dalla ditta in data 17/06/2020**”*.

In riscontro, a detta comunicazione di avvio del procedimento la ricorrente:

- **in data 27.11.2020, ha depositato memoria** con la quale ha chiesto di *“tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi di ricorso”* in sede di provvedimento conclusivo;

- ha pure trasmesso il ricorso introduttivo proposto dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., già nella disponibilità dell'Ente; e ciò, proprio al fine di consentire una corretta e complessiva valutazione della vicenda da parte

della P.A. e, quindi, garantire una piena ed effettiva partecipazione del privato, anche onde evitare un ulteriore contenzioso.

Ciò nonostante, la P.A. non ha proprio tenuto conto né della memoria né, tanto meno, dei motivi articolati dalla ricorrente nell'ambito del ricorso introduttivo.

In tal modo, dunque, violando le finalità dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma nel verbale impugnato laddove risulta confermato che *“la commissione ... procede all'esame delle controdeduzioni presentate dalla ditta ... acquisite in data 17/06/2020 prot. 0284353”*.

Non vi è alcun riferimento alla memoria depositata in data 27.11.2020.

Del pari, non vi è alcun riferimento / motivazione in relazione ai motivi di ricorso articolati nell'ambito del ricorso introduttivo.

Ne consegue, ancora una volta:

- il difetto di motivazione;

- la violazione del giusto procedimento.

La violazione dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire una piena ed effettiva partecipazione del privato alla corretta e complessiva valutazione della domanda di sostegno ovvero una deflazione del corposo contenzioso in essere avverso i DD.RR.DD. n. 138/2020 e **n. 157/2020**.

1.4 - Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che *“la funzione che svolge la motivazione del*

*provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); “Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo” (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); “L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. **T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III - sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del***

13.07.2020).

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

***** *****

In ogni caso, il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 – 6.1.1 DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')

2.1 - La P.A. ha inizialmente decurtato i seguenti punteggi:

- **9 punti** con riferimento al criterio 8 "*investimenti strategici*" e, in particolare, "*introduzione ex novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre – investimento*";

- **8 punti** con riferimento al criterio 5.3 "*filiera corta*";

2.2 – Con il verbale da ultimo adottato la P.A. ha (ri)assegnato i **9 punti** di cui al criterio 8, ritenendo superate le criticità opposte.

Non ha assegnato, invece, gli 8 punti della filiera corta, ritenendo quanto segue.

Orbene, alla domanda di sostegno sono stati allegati nella sezione “Preventivi e copia della richiesta” del portale SIAN n. 3 preventivi per la realizzazione del sito web, delle ditte ADEON, I love tech e Pintoffice. Tali preventivi, allegati anche alle controdeduzioni, oltre ad avere lay out e testo esattamente identici, recano lo stesso numero e data di emissione, n. 184 del 05/06/2018.

Inoltre, negli stessi preventivi mancano i tempi di consegna e le modalità di pagamento.

Pertanto, in sede istruttoria tale spesa non è stata riconosciuta, non essendo data, per quando innanzi l’indipendenza dei tre fornitori, in violazione del citato articolo n. 10 del bando.

Per quanto prodotto tale spesa non può essere riconosciuta neppure in sede di riesame.

La dichiarazione di accollo della spesa prodotta in uno alle controdeduzioni non può essere presa in considerazione in quanto si configura come un aggiustamento postumo per il riconoscimento di una premialità a svantaggio di chi prodotto correttamente tutta la documentazione prevista dal bando in sede di presentazione della domanda di sostegno, in ossequio del principio della par condicio.

Per quanto riguarda invece all’adesione a Qui Rete, essendo la stessa subordinata alla dotazione da parte dell’azienda di un sito web, non potendone riconoscere il finanziamento viene meno anche tale presupposto.

A proposito dell’adesione a Qui Rete, nelle controdeduzioni è stato prodotto un attestato di Qui Rete Terra mia che differisce al 31/12/2022 la possibilità di perfezionare l’adesione con la dotazione del sito e-commerce.

Pertanto, anche tale documento ribadisce la correlazione tra adesione a Qui Rete – che farebbe accedere alla premialità per la filiera corta – e la dotazione del sito web, di cui invece l’azienda non dispone.

Per ciò che attiene all’attribuzione della premialità per la filiera corta si precisa quanto segue:

Il bando, lex specialis, al paragrafo 11 punto 5, tra i criteri di valutazione, stabilisce che la premialità di 9 punti è assegnata all’azienda partecipante in caso di:

-Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta;

-Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa).

Nel primo caso viene valorizzato il sistema strategico dell’azienda, quale sistema di scelte relative alle risorse da impiegare e alle azioni da intraprendere a livello produttivo, commerciale, amministrativo, finanziario e organizzativo finalizzato alla realizzazione della filiera corta (filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, che possono portare anche al contatto diretto fra il produttore e il consumatore.)

Nel secondo caso la premialità viene attribuita all’investimento di capitali materiali o immateriali che abbia come obiettivo l’ampliamento dei mercati di riferimento e come modalità strutturazione collaborativa tra imprese ed associazioni.

Orbene dall’interpretazione della lex specialis e dal chiarimento fornito alla faq n. 5.6 appare evidente che il presupposto imprescindibile per l’attribuzione della premialità in esame (9 punti) è che l’azienda realizzi un investimento, mediante l’impiego di risorse aziendali per lo sviluppo di un determinato progetto che abbia come finalità o la realizzazione della filiera corta o l’ampliamento dei mercati mediante una strutturazione collaborativa.

Pertanto, si conferma la non ammissibilità del punteggio relativo alla filiera corta.

2.3 - I rilievi opposti sono sostanzialmente i seguenti:

a – con riferimento alla realizzazione del sito web:

a.1 - una presunta mancata indipendenza tra i fornitori che hanno redatto i tre preventivi depositati dalla ricorrente; e ciò in violazione dell’art. 10 del

bando;

a.2 - la spesa non sarebbe riconoscibile neanche in sede di riesame nonostante la dichiarazione di accollo in quanto postuma e, dunque, in violazione del principio di disparità di trattamento rispetto ai partecipanti che avrebbe già originariamente e correttamente provveduto in sede di deposito della domanda;

b - con riferimento all'adesione a QUI RETE: assumendo una correlazione tra la realizzazione del sito *web* e l'adesione a QUI RETE, in via consequenziale al mancato finanziamento del sito web, verrebbe meno la possibilità di concretizzare la partecipazione a detta rete di imprese;

c - sulla base di tali presupposti, non sarebbe possibile attribuire il punteggio di 9 punti di cui al criterio 5.3 inerente "*Investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta o Investimenti materiali e immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa)*".

2.4 - Con riferimento a ciascuno di detti rilievi, si rappresenta quanto segue.

***** *****

- CON RIFERIMENTO AL SITO WEB OVVERO AI TRE PREVENTIVI PROPOSTI ED ALLEGATI ALLA DOMANDA.

La P.A. ha contestato che "*i tre preventivi oltre ad avere layout e testo esattamente identici recano lo stesso numero e data di emissione*".

Per l'effetto, ha ritenuto che non sarebbe garantita l'indipendenza tra i fornitori richiesta dal bando ai fini dell'ammissione della relativa spesa.

Ma così assolutamente non è.

Prima di tutto una precisazione.

L'unico profilo di identità tra i preventivi depositati è dato dal format

grafico utilizzato ai fini della relativa redazione.

Senonchè, tale circostanza è riconducibile ad un fattore più che fisiologico: le aziende offerenti hanno utilizzato un *format* omologato, rientrante tra quelli più venduti ed utilizzati dalle più note aziende informatiche (ACCA Software, Aruba, etc.).

Tale coincidenza:

- è solo ed esclusivamente formale; come riconosciuto dalla stessa P.A. riguarda soltanto il layout di pagina dei preventivi;

- non annulla la sostanziale indipendenza ed unicità di ciascun preventivo ovvero delle ditte/aziende offerenti (sul punto, si rinvia a quanto dedotto in prosieguo nonché alle visure camerali); tanto è vero che alcun rilievo risulta opposto sul punto.

E' evidente, dunque, che alcuna violazione dell'art. 10 del bando sussiste nella specie.

Trattasi di:

- 3 offerte;

- fornite da tre diverse ditte in concorrenza tra loro.

Chiarito quanto sopra, valga altresì quanto segue.

Il rilievo opposto non trova riscontro neanche nelle disposizioni generali e, in particolare, nell'art. 13.2.2.1.

Ed invero, ad una attenta lettura di detta disposizione, con esclusivo riferimento al profilo in contestazione, gli unici requisiti che i tre preventivi devono avere sono:

- *“le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitive”;*

- *“essere rilasciato da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale / socio di maggioranza”*

- *“essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo”;*

- “essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo”.

Nessuna prescrizione in ordine al *format* da rispettare.

Nessun riferimento, ovviamente, ad una richiesta diversità grafica – nel senso di formale – dei preventivi.

Le uniche prescrizioni riguardano l'autonomia tra le singole offerte ovvero l'indipendenza soggettiva delle aziende offerenti.

Nella specie tali requisiti:

a - sussistono tutti;

b - sono documentalmente dimostrabili attraverso le visure societarie delle ditte offerenti dalle quali si evince:

- diverso rappresentante legale / socio di maggioranza;
- non appartenenza al medesimo gruppo societario;
- sedi legali diverse.

Un mero dato formale che riguarda l'impaginazione dei preventivi, tra l'altro superabile in sede di riesame, non può legittimamente assurgere a motivo di taglio della spesa.

I preventivi sono totalmente indipendenti essendo stati redatti da ditte distinte e concorrenti.

La relativa spesa è, pertanto, certamente ammissibile.

***** *****

- CON RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE DI ACCOLLO DELLA SPESA

Fermo quanto sopra - ovvero ferma la validità dei tre preventivi allegati alla domanda ai fini del riconoscimento della spesa - la dichiarazione di accollo è stata depositata in via meramente prudenziale.

E ciò, tenuto conto che nulla impedisce – *recte*, alcuna previsione del bando vieta - di rinunciare ad una spesa onde provvedervi autonomamente.

Tale circostanza non impedisce il riconoscimento comunque della relativa premialità ovvero dei punteggi previsti per l'adempimento di cui all'accollo spesa.

Una cosa è la spesa ammessa a finanziamento; tutt'altra cosa è la premialità ovvero il riconoscimento del punteggio previsto per il raggiungimento dell'obiettivo / finalità previsti.

A ciò aggiungasi che tale dichiarazione non è, comunque, ricompresa tra la documentazione minima da depositare in uno all'istanza a pena di inammissibilità.

***** *****

- CON RIFERIMENTO ALL'ADESIONE A QUI RETE

E' prima di tutto errata la presunta connessione tra la predisposizione di un sito web e l'adesione alla rete di imprese QUI RETE.

Ed invero, il sito web è finalizzato all'attivazione dell'e-commerce.

L'adesione alla rete d'impres e è già avvenuta **in una fase precedente al progetto di investimento.**

L'acquisto di un sito web con software gestionale ed *e commerce* dotato di interfaccia con la piattaforma di rete non è in alcun modo connesso alla funzionalità della rete ovvero allo sfruttamento delle relative potenzialità nel senso di ampliamento dei mercati di riferimento attraverso nuove soluzioni organizzative.

Il documento indicato dalla P.A. ovvero l'attestato di "QUI RETE", con il quale l'adesione alla rete è prorogata fino al 31.12.2022, dimostra, contrariamente a quanto vorrebbe la P.A., che dotarsi di un sito di e-commerce interfacciabile con la piattaforma è soltanto **un'opzione.**

Non un presupposto come erroneamente assume la Regione.

L'adesione già c'è.

Il punteggio richiesto, dunque, spetta certamente.

L'erroneità del rilievo opposto è, pertanto, documentata.

***** *****

Tali circostanze hanno portata dirimente in quanto dimostrano che la ricorrente ha diritto:

- non solo al riconoscimento della spesa;
- ma anche all'attribuzione della premialità di 9 punti atteso il dimostrato raggiungimento degli obiettivi di cui al criterio di selezione 5.3.

Ma vi è di più.

Come è noto, per detto criterio, il bando ha individuato due ipotesi distinte e alternative:

- *“investimenti tesi a favorire strategie di filiera corta”*;
- *“o investimenti materiali ed immateriali necessari ad adeguare le modalità di offerta delle produzioni tramite soluzioni organizzative di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti d'impresa)”*.

Ne consegue che:

- è sufficiente la programmazione di **uno dei due** investimenti;
- a tutto voler concedere, la presentazione di tre preventivi per la realizzazione del sito di e-commerce è l'ulteriore prova della sussistenza di investimenti volti a favorire la filiera corta o, comunque, del soddisfacimento di uno dei due requisiti richiesti;
- la documentata adesione ad una rete di imprese vale, comunque, ai fini della attribuzione dei 9 punti.

Tale circostanza è un'ulteriore conferma del diritto della ricorrente all'attribuzione dei 9 punti – a torto – decurtati.

Ma non solo.

E' la stessa P.A. a ritenere e confermare l'alternatività tra le due ipotesi: *“appare evidente che il presupposto imprescindibile per l'attribuzione della premialità in esame (9 punti) è che l'azienda realizzi un investimento,*

mediante l'impiego di risorse aziendali per lo sviluppo di un determinato progetto che abbia come finalità o la realizzazione della filiera corta o l'ampliamento dei mercati mediante una strutturazione collaborativa”.

Insomma, quanto realizzato dalla ricorrente che:

- con l'e-commerce intende traguardare strategie di filiera corta;
- con l'adesione a QUI RETE ha già orientato la propria azienda agricola all'ampliamento del mercato mediante strutture organizzative di tipo collaborativo.

Segue la definitiva conferma del diritto della ricorrente ad ottenere sia la spesa che il punteggio e, dunque, la manifesta erroneità ed infondatezza dei rilievi opposti.

***** ***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULLA DIRETTA FINANZIABILITA' DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PROPOSTO A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI - A TORTO - NON ATTRIBUITI

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei 9 punteggi – a torto – non attribuiti, la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in posizione utile e, dunque, la sua domanda sarebbe stata direttamente ammessa a finanziamento.

Nella graduatoria da ultimo adottata alla domanda della ricorrente è stato, invece, riconosciuto un punteggio di soli 60 punti.

Con il riconoscimento degli 8 punti per il criterio di selezione 8 la domanda ha ottenuto **un punteggio di 68**.

Detto punteggio è tuttavia ancora insufficiente per ottenere il finanziamento del progetto.

Riconoscendo - quanto meno – gli ulteriori **9 punti** in contestazione la ricorrente vedrebbe certamente finanziata la propria domanda (68 + 9 =

77 punti).

E ciò, ove si consideri che il punteggio soglia ai fini dell'ammissione a finanziamento delle domande è di **75 punti**.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito alla ricorrente di accedere ai benefici richiesti per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.

Qualora la P.A. avesse correttamente valuta ed attribuito i punteggi – a torto – decurtati, la ricorrente avrebbe avuto un accesso diretto al finanziamento.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando.

L'effetto è duplice:

- la ricorrente, confidando in detta previsione e nell'invocato diritto, ha già dato inizio al proprio progetto (giusta comunicazione del 30.06.2018);
- tale investimento, in quanto già attuato, non sarebbe ammissibile ad eventuale bando successivo.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura che disponga l'accantonamento delle somme richieste ovvero ammetta con riserva la domanda della ricorrente alle successive fasi della procedura.

P.Q.M.

Accogliersi i motivi aggiunti, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio. Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 16.02.2021.

Avv. Marcello FORTUNATO